

Delibera CdA n. IV/82 del 31 Ottobre 2019

		Presenti	Assenti
ALESSANDRO FEDE PELLONE	PRESIDENTE	X	
FABIO LOSIO	VICE PRESIDENTE	X	
FABIO SABATINO LOPEZ NUNES	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE MARIO ROTA	CONSIGLIERE	X	
CRISTINA STRIGLIO	CONSIGLIERE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Oggetto: DISPOSIZIONI A CARATTERE ORGANIZZATIVO (II PROVVEDIMENTO 2019)

disposizioni a carattere organizzativo (II provvedimento 2019)

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione della DIREZIONE

CONSIDERATO CHE

- con propria deliberazione n. IV/22 del 21 dicembre 2018 ERSAF ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1° gennaio 2019 e scadenza 31 dicembre 2019;
- con decreto n. 858 del 26.09.2019 è stato collocato a riposo, a far data dall'11 ottobre 2019, il dott. Biagio Luigi Piccardi, al quale, con la deliberazione anzidetta, è stato conferito l'incarico di dirigente responsabile della Struttura "Biodiversità, innovazione e servizi al sistema privato";

RITENUTO, al fine di assicurare la necessaria continuità amministrativa delle azioni e delle funzioni in capo alla suddetta Struttura, di attribuire al dott. Stefano Giacomo Brenna, dirigente della U.O. "Conoscenza e sviluppo dell'innovazione in ambito agroforestale" l'incarico dirigenziale ad interim di responsabile della Struttura "Biodiversità, innovazione e servizi al sistema privato" fino al 31 dicembre 2019, (*allegato A*);

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che, a seguito dell'abrogazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

RICHIAMATO l'art. 113 a titolo "Incentivi per funzioni tecniche", in particolare:

- il comma 2, secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad apposito fondo risorse finanziarie finalizzate a remunerare lo svolgimento di funzioni tecniche, in ambiti specificatamente individuati, da parte dei dipendenti, con specifiche capacità e competenze professionali, che concorrono a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi di aggiudicazione;
- il comma 3 che stabilisce che una percentuale delle risorse del fondo venga ripartita tra il personale, opportunamente individuato, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

RICHIAMATO il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, articoli 7 e 8 che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure della contrattazione collettiva integrativa e 67 e 68 concernenti la costituzione e l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate;

DATO ATTO che il 16 ottobre 2019 le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno sottoscritto l'intesa sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo costituito per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 che ha approvato il "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016", in allegato B) al presente atto, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13, e alle Tabelle 1 e 2 dando atto che tali incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

VISTO

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste", e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. XI/477 del 2 agosto 2018 recante: "Nomina di cinque membri, compreso il Presidente, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste"
- i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati all'atto;

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto;
2. di attribuire al dott. Stefano Giacomo Brenna, dirigente della U.O. "Conoscenza e sviluppo dell'innovazione in ambito agroforestale" l'incarico dirigenziale ad interim di responsabile della Struttura "Biodiversità, innovazione e servizi al sistema privato" fino al 31 dicembre 2019, (allegato A);
3. di approvare il "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016", sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale il 16 ottobre 2019 nell'ambito dell'intesa sulle

modalità e criteri di ripartizione del fondo costituito per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13, e alle Tabelle 1 e 2 dando atto che tali incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (allegato B)

Deliberazione n. 82 del 31 Ottobre 2019

Numero Presenti	5: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - LOPEZ NUNES FABIO SABATINO - ROTA GIUSEPPE MARIO - STRIGLIO CRISTINA
Numero Assenti	0:
Votanti Favorevoli	5: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - LOPEZ NUNES FABIO SABATINO - ROTA GIUSEPPE MARIO - STRIGLIO CRISTINA
Votanti Contrati	0:
Votanti Astenuti	0:
Esito Votazione	

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
DR. MASSIMO ORNAGHI

Il Presidente
DR. ALESSANDRO FEDE PELLONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Struttura **“Biodiversità, Innovazione e servizi al sistema privato”**

Sede: MILANO

Graduazione: C1

1. Attività affidate ad ERSAF funzionali allo sviluppo dell'innovazione in raccordo con l'attuazione del PSR e gestione delle relazioni e sinergie con i centri di Carpaneta e Riccagioia per gli aspetti riguardanti le finalità sperimentali, dimostrative e di ricerca.
2. Programmazione e gestione dei Progetti Attuativi affidati ad ERSAF dall'OPR;
3. Impostazione e sviluppo di progetti/attività di ricerca applicata in campo agricolo, agroindustriale e forestale.
4. Supporto tecnico a Regione e ai territori per lo sviluppo dei servizi innovativi di valorizzazione e conservazione dei sistemi agro-forestali, sviluppo di forme di gestione integrata tra ambiente, foreste e agricoltura, conservazione e gestione della biodiversità forestale e degli habitat naturali.

**VERBALE DI APPROVAZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI
RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTE
DALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016**

Il giorno **16 ottobre 2019** alle ore 10.15 presso la sede di ERSAF in Via Pola 12 – Milano,

la **DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA**, composta da Massimo Ornaghi, Antonio Tagliaferri e Roberto Bettaglio

E

la **DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**, composta da RSU, FP CGIL, FP CISL, FPL UIL, CSA RAL

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 – triennio 2016/2018 - e, nello specifico, gli articoli 7 e 8 che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure della contrattazione collettiva integrativa;

CONSIDERATO che tra le materie oggetto di contrattazione previste dall'articolo 7, la lettera j) individua la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa;

RICORDATO il citato articolo contrattuale secondo il quale, ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

RICHIAMATI gli articoli 67 e 68 del CCNL del 21 maggio 2018 che prevedono tra le voci di costituzione variabili (comma 3 lettera c) e di utilizzo (comma 2 lett. g) delle risorse decentrate, risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

RICHIAMATI

- l'art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività specificatamente individuate;
- il comma 3 del citato art. 113 che prevede che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, venga ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche individuate al comma 2 e i loro collaboratori;
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 18/2016 che ha stabilito che le nuove disposizioni contenute nell'art. 113 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici previsto dall'articolo 23 comma 2 del d. Lgs. 75/2017;

- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 6/2018 che determina la decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 113 dal 19.04.2016;

VISTA la nota agli atti prot. 11341 del 30.09.2019 con la quale è stato trasmesso alla RSU e alle OO.SS. il "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016" e convocato l'odierno incontro;

VISTO il "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016", allegato, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13 nonché le Tabelle 1 e 2;

APPROVATI

gli articoli 10, 11, 12 e 13 nonché le Tabelle 1 e 2 dell'allegato "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016" concernenti le modalità e i criteri di ripartizione ed erogazione del fondo costituito per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016

SOTTOSCRIVONO

l'allegato "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016" con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13 e le Tabelle 1 e 2.

Letto, confermato e sottoscritto

<u>La Delegazione trattante di ERSAF</u>	<u>La Delegazione trattante di parte sindacale</u>
Massimo Ornaghi 	FP CGIL 
Antonio Tagliaferri 	FP CISL 
Roberto Bettaglio 	FPL UIL 
	CSA-RAL 
	RSU 

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**

[Handwritten signatures in blue ink]

Sommario

Articolo 1.....	3
<i>(Oggetto e finalità)</i>	3
Articolo 2.....	3
<i>(Soggetti interessati)</i>	3
Articolo 3.....	3
<i>(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)</i>	3
Articolo 4.....	4
<i>(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)</i>	4
Articolo 5.....	4
<i>(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di ERSAF)</i>	4
Articolo 6.....	5
<i>(Compatibilità e limiti di impiego)</i>	5
Articolo 7.....	5
<i>(Formazione professionale e strumentazione)</i>	5
Articolo 8.....	5
<i>(Approvazione e proprietà degli elaborati)</i>	5
Articolo 9.....	5
<i>(Costituzione del fondo)</i>	5
Articolo 10.....	7
<i>(Criteri di ripartizione del fondo)</i>	7
Articolo 11.....	7
<i>(Erogazione delle somme)</i>	7
Articolo 12.....	8
<i>(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)</i>	8
Articolo 13.....	9
<i>(Applicazione)</i>	9
Articolo 14.....	9
<i>(Disposizioni transitorie e di coordinamento)</i>	9
Articolo 15.....	9
<i>(Entrata in vigore e abrogazioni)</i>	9

A series of handwritten signatures in blue ink, including 'fua', 'n', 'fer', 'LP', 'JP', 'af', and 'M', along with a small star-like symbol on the left.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale di ERSAF che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia di ERSAF quale amministrazione aggiudicatrice con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse di ERSAF stessa.
2. Il presente regolamento si applica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti da ERSAF nei casi stabiliti dall'Articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento, il referente della programmazione triennale dei lavori pubblici, il referente della programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture, il direttore dei lavori / direttore dell'esecuzione, il collaudatore/i e gli altri soggetti incaricati delle funzioni /attività elencate all'Articolo 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale, di natura specifica o generale, con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. In caso di attività in cui, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori tecnici e/o amministrativi, individuati nell'atto di cui al precedente comma 3 lett. b) e che non rivestano tale profilo dirigenziale, agli stessi è riconosciuto l'incremento derivante dalla redistribuzione proporzionale della quota dell'80% dell'aliquota prevista per il personale di qualifica dirigenziale, così come riportato nelle tabelle 1 e 2. La rimanente confluisce nel fondo di cui all'art. 9 comma 3 lett. b).

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'Articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa (fase di programmazione);
 - b) valutazione preventiva dei progetti, ossia la verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara (fase di affidamento);
 - d) esecuzione dei contratti pubblici (fase esecuzione);
 - e) responsabile unico del procedimento;

- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione del contratto;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratori tecnico/giuridico-amministrativi;
2. Ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente di ERSAF.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano
3. Gli atti di individuazione di cui al comma 1 devono riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di ERSAF)

1. Nel caso di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, che prevedano l'utilizzo di personale delle amministrazioni stesse, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, nel rispetto dei rispettivi regolamenti incentivanti, con trasferimento delle rispettive risorse a favore degli enti da cui dipendono i dipendenti assegnatari delle funzioni.
2. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6 comma 2 del presente regolamento.
3. Quando ERSAF si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113 comma 5 del Codice, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra ERSAF e centrale di committenza sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
4. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice: la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6
(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente ERSAF provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7
(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, ERSAF:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8
(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva di ERSAF, che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9
(Costituzione del fondo)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'Articolo 3, nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2%

modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo Articolo 10, ai soggetti di cui all'Articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 5.548.000	2%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 15.000.000	1,8%
oltre euro 15.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,5%
oltre euro 25.000.000 e fino a euro 50.000.000	0,65%
oltre euro 50.000.000	0,2%

TABELLA B) — SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei servizi o delle	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000	1,5%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 25.000.000	1%
oltre euro 25.000.000	0,5%

7. Indipendentemente dall'importo, negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto;
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno di ERSAF ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5 comma 2 rimangono nel fondo di cui presente articolo, incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9 comma 3 lett. b).
10. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
11. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, non preveda alcuna attività, quali ad esempio programmazione e verifica nel caso di lavori in somma urgenza, le quote parti dell'incentivo relative a quest'ultima attività non partecipano alla costituzione del fondo.
12. La quota del fondo di cui al comma 3 lettera b) costituisce un'economia di spesa nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Articolo 10 ***(Criteri di ripartizione del fondo)***

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Nella circostanza motivata di sostituzione di un soggetto di cui all'articolo 2 comma 3, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Articolo 11 ***(Erogazione delle somme)***

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le decurtazioni saranno applicate secondo le seguenti percentuali:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuto inserimento negli atti di programmazione dell'Ente di cui all'art. 21 del Codice (per lavori di importo superiore a € 100.000 e servizi di importo superiore a € 40.000) e dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.
 - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificato di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al dirigente competente in materia di gestione del personale con l'attestazione:
- a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
4. Gli incentivi vengono erogati dal dirigente competente in materia di gestione del personale, previo inserimento degli stessi nel Fondo Risorse Decentrate, nell'anno in cui è prevista la liquidazione.

Articolo 13 **(Applicazione)**

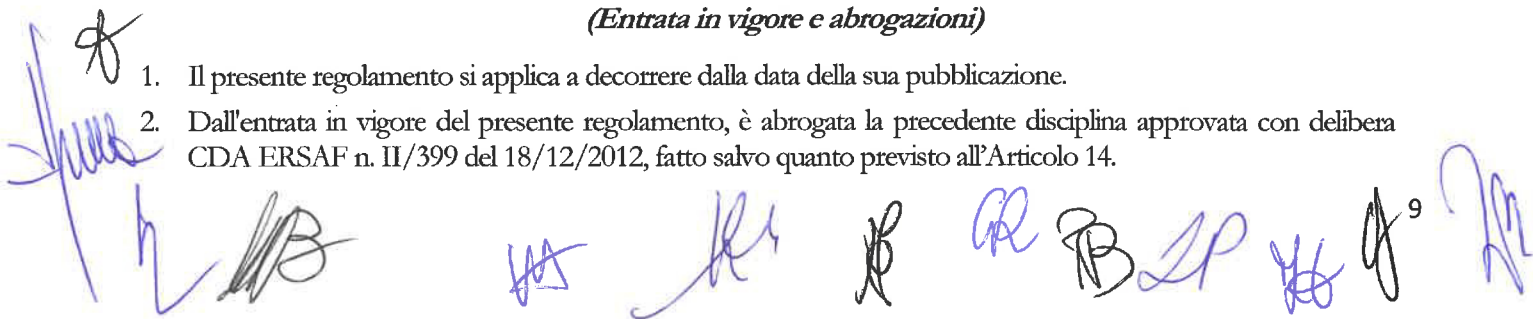
1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 14 **(Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

1. Gli incentivi da erogare per le attività avviate fino al 18 aprile 2016 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla delibera del CDA di ERSAF n. II/399 del 18/12/2012;
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, con 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.
3. Nel caso di modifiche normative riferite alla percentuale di cui all'art. 113 comma 2 del Codice, il presente Regolamento si riterrà automaticamente e proporzionalmente adeguato alle modifiche stesse.

Articolo 15 **(Entrata in vigore e abrogazioni)**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con delibera CDA ERSAF n. II/399 del 18/12/2012, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 14.



9

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 7%	Fase verifica 23%	Fase affidamento 10%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori*(ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				12%	12%
Collaboratori tecnici ***	3%	3%	1%	6%	13%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	2%	3%	4,5%	6%	15,5%
** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.					
*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.					

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 10%	Fase affidamento 30%	Fase esecuzione 60%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	5%			5%
Responsabile del procedimento		13%	13%	26%
Direttore dell'esecuzione			28%	28%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			8%	8%
Collaboratori tecnici **	3,0%	6%	6%	15%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	2,0%	11%	5%	18%
Totale				100%
**Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				